



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione LAVORO

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **1541/2023** promosso da:

CLAUDIA VENTURA (C.F. VNTCLD70E54A944Q) con il patrocinio dell'avv. MOSCATI CLAUDIO elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MOSCATI CLAUDIO

RICORRENTE

contro

INPS (C.F. 80078750587) con il patrocinio dell'avv. LAMANNA ANTONELLO e dell'avv. VESTINI RENATO (VSTRNT66E13F839C) elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI N. 6 BOLOGNA presso il difensore avv. LAMANNA ANTONELLO

RESISTENTE

Il giudice del lavoro, letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede;

rilevato che:

- con ricorso del 25.7.2023 Ventura Caludia svolgeva domanda cautelare volta a: 1) sospendere l'efficacia del provvedimento di ingiunzione del 27.6.2023 con cui le era stata chiesta la restituzione di €. 978,00 per la rata del reddito di cittadinanza relativo al gennaio 2023; 2) condannare l'INPS a pagare la suddetta prestazione per i mesi successivi;
- affermava in particolare che: 1) divorziata e con un figlio a carico, in ragione delle sue condizioni economiche, aveva presentato nel mese di aprile 2021 domanda di reddito di cittadinanza di cui alla legge L. n. 4/2019; 2) a seguito dell'accoglimento aveva percepito a tale titolo €. 82,33 da maggio 2021 a gennaio 2022 ed €. 880,00 da febbraio 2022 a ottobre 2022; 3) non avendo ricevuto più nulla per i mesi successivi presentava una nuova domanda in data 5.12.2022 e nel mese di gennaio 2023 riceveva l'importo di €. 980,00; 4) il 14.3.2023 le erano recapitate, contemporaneamente, una comunicazione del 2.3.2023 in cui le si riferiva che era decaduta con decorrenza dal 10/22 dal diritto al reddito di cittadinanza, di cui alla domanda 30.4.2021, a causa della mancata presenza, in assenza di giustificato motivo, alle verifiche periodiche di ricerca del lavoro attiva da svolgersi in presenza presso il Cpl ex art. 4, comma 8, lett. b, n. 2 D.L. n. 4/2019, e una comunicazione del 28.2.2023 in cui si affermava che il beneficio relativo alla domanda presentata il 5.12.2022 era stato revocato perché la domanda era stata presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'art. 7, comma 11, L. n. 26 del 2019 secondo cui la prestazione non poteva essere richiesta prima che fossero decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza; 5) le modalità di comunicazione del Cpl - a mezzo cellulare - non erano idonee a far conoscere il contenuto dei provvedimenti; in ogni caso si era sempre presentata alle diverse convocazioni; solo a quella del 27.6.2023 non era potuta andare perché malata, ma

aveva inviato un certificato medico attestante la malattia, tanto che le era stato risposto che sarebbe stata nuovamente convocata, il che non era più avvenuto; 6) era dunque illegittimo il provvedimento di revoca della prestazione;

- affermava dunque la sussistenza del *fumus boni iuris* nella illegittimità della revoca del provvedimento di concessione del reddito di cittadinanza e quella del *periculum in mora* nel fatto di essere priva di ogni fonte di reddito, con un figlio a carico, tanto da dover essere aiutata economicamente dai propri genitori, entrambi percettori di una modesta pensione;
- si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto;
- eccepiva l'inammissibilità della domanda volta a sospendere l'efficacia dell'ingiunzione alla restituzione delle somme percepite perché priva di esecutività; nel merito affermava che legittimamente la prestazione di cui alla prima istanza era stata revocata – visto che la ricorrente non si era presentata ai colloqui, benché convocata – e, conseguentemente, anche la seconda, visto che non poteva essere chiesta prima del termine di diciotto mesi previsto dalle leggi, nel caso in cui quella precedente fosse stata oggetto di revoca o decadenza; del resto era la ricorrente a dover dare prova dell'illegittimità del provvedimento di revoca; non era quindi sussistente il *fumus boni iuris* del diritto fatto valere; in ogni caso rilevava che la prestazione non poteva essere erogata oltre al mese di luglio del 2023, visto che poi la norma che la prevedeva era stata abrogata; negava inoltre la sussistenza del *periculum in mora* rilevando come la ricorrente avesse introdotto il presente giudizio a fine luglio 2023 pur se la revoca risaliva a marzo;

ritenuto che:

- con la comunicazione del 2.3.2023 l'INPS ha notiziato la ricorrente di essere incorsa nella decadenza della prestazione del reddito di cittadinanza dal mese di ottobre 2022 in ragione della “... *mancata presenza, in assenza di giustificato motivo, alle verifiche periodiche di ricerca del lavoro attiva da svolgersi in presenza presso il Cpl (art. 4 comma 8 lett. b numero 2 DL 4/2019 ...)*” (documento n. 4 di parte ricorrente);
- lamenta la ricorrente di non avere mai ricevuto comunicazioni di incontri cui non si sarebbe presentata e, per tale motivo, ritiene il provvedimento di revoca illegittimo;
- la difesa è infondata; dalla comunicazione del Cpl del 28.2.2023, proveniente dalla direttrice dell'ufficio di Zola Predosa, risulta che la ricorrente è stata convocata una prima volta il 27.6.2023 ma non si è potuta presentare perché ammalata; a fronte della mancata presentazione, giustificata dalla malattia, è stata riconvocata il 12.7.2023 e in quell'occasione non si è presentata né ha giustificato l'assenza; la stessa direttrice del Cpl, sentita come testimone, ha spiegato che: “*Le comunicazioni per le convocazioni ai colloqui presso il Centro per l'Impiego sono compiute ai sensi dell'art. 4, comma 15-quinquies del D.L. n. 4/19 e dell'accordo sancito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni in attuazione di tale comma, tenutasi l'1.8.2019. Tali norme consentono di avvisare per i colloqui i soggetti beneficiari a mezzo di posta elettronica o sms agli indirizzi e ai numeri di telefono che gli stessi richiedenti indicano all'INPS nella domanda di reddito. Nel caso specifico, in occasione della prima convocazione la ricorrente era anche stata contattata telefonicamente, prima dell'appuntamento, da Fany Arena. Convocata, la ricorrente ha mandato un certificato medico da cui risultava la sua impossibilità a essere presente all'appuntamento con prognosi fino al 1.7.2022. Il 4.7.2022 il Centro per l'Impiego ha nuovamente convocato la ricorrente per il 12.7.2022; anche in questo caso è stata avvisata tramite sms al numero di telefono presente nella domanda. Non è stata ripetuta la*

telefonata perché già con quella fatta a giugno la ricorrente era stata avvisata dell'obbligo di presentazione mensile e, quindi, del fatto che dopo la prima convocazione ve ne sarebbero state comunque altre mensili. La ricorrente, pur convocata, non si è presentata e non ha fornito giustificazioni nemmeno nei dieci giorni successivi all'incontro fissato. Il Centro per l'Impiego non ha avuto più contatti con lei fino all'1.3.2023 quando è stata lei stessa a contattarci per chiedere chiarimenti sulla sanzione. Io ho segnalato la mancata presenza all'incontro, non giustificata ... ho fatto controllare ai tecnici informatici la convocazione della ricorrente e mi hanno confermato che il messaggio di convocazione è stato regolarmente inviato e ricevuto; è stato mandato al numero di telefono al quale era stata fatta la precedente convocazione"; l'INPS ha inoltre depositato i testi dei messaggi inviati alla ricorrente in occasione delle convocazioni; deve quindi ritenersi che la ricorrente sia stata regolarmente convocata per l'incontro del 12.7.2022, ma non si sia presentata né abbia giustificato l'assenza;

- risulta dunque legittima la ragione della revoca della concessione del reddito di cittadinanza di cui all'istanza del mese di aprile del 2021, e ciò anche a prescindere dal fatto che la prestazione sarebbe comunque cessata la sua erogazione a novembre del 2023 (in conseguenza della scadenza del termine di diciotto mesi ex art. 3, comma 6, D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/19);

- e infatti ex art. 4, comma 8, lett. b), n. 2, D.L. n. 4/19, convertito in L. n. 26/19 "*I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a: ... b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare: ... 2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio*"; il che è avvenuto nel caso in esame;

- allo stesso modo risulta legittima anche la revoca della seconda prestazione, quella originata dall'istanza della ricorrente presentata nel mese di gennaio 2023, poiché ex art. 7, comma 11, D.L. n. 4/19, convertito in L. n. 26/19 "*In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza ...*"; erroneamente alla ricorrente è stato riconosciuto il beneficio in seguito alla suddetta istanza visto che non era ancora decorso il termine indicato;

- deve dunque ritenersi l'insussistenza del *fumus boni iuris*, il che rende superfluo l'esame del *periculum in mora*;

- le domande cautelari devono essere rigettate; le spese saranno regolate insieme al merito;

P.Q.M.

rigetta le domande cautelari; spese al merito.

Si comunichi.

Bologna, 29.9.2023

*Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini*